



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1156 del 03/08/2021

OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA PER GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI MODENA ANNI 2020-2027.CUP G92J20001100003 CIG 83101443C5. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI OPZIONALI DI INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ILLUMINAZIONE LED TIPO BEGHELLI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI CAT. OS30 IMPRESA P-TECH SRL. .

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 546 del 08/05/2020 si approvava il progetto relativo al servizio in oggetto per l'importo a base d'appalto di 20.441.418,38 che veniva affidato, in esito a procedura aperta con Determinazioni Dirigenziali n. 1402 del 21/10/2020 e n.1588 del 19/11/2020, al **RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A. (mandataria) con sede in Reggio Emilia via Rochdale n.5, (C.F. P.I.V.A. 0031018035) - KINEO ENERGY E FACILITY SRL (c.f. e p.i.01160950323) - TECNOSERVICE SRL (c.f. e p.i. 03333440406) - RTP STUDIO ARTEA SRL (c.f. e p.i. 03910211006) – STUDIO NEOS SRL (c.f. e p.i. 02013840448) (mandanti)**, per un importo contrattuale netto di € 18.100.921,38, di cui € 18.062.846,56 per il servizio ed € 38.074,82 per oneri della sicurezza .

Con verbale sottoscritto in data 12/11/2020, si stabiliva l'avvio dell'esecuzione parziale del servizio e in particolare si dava avvio alle attività considerate essenziali con decorrenza il giorno 16/11/2020.

Il servizio, come risulta da relativo verbale, è stato avviato definitivamente in data 29/01/2021 sotto le riserve di legge.

Con Determinazione Dirigenziale n. 993 del 05/07/2021 si approvavano i progetti esecutivi relativi a vari interventi obbligatori di manutenzione e ad ulteriori interventi facoltativi rivolti al risparmio energetico offerti dalla ditta appaltatrice in sede di gara.

Con determinazione dirigenziale n. 1083 del 21/07/2021 si prendeva atto della costituzione da parte del RTI aggiudicatario della società consortile La Ghirlandina scarl per la gestione del contratto di appalto in oggetto e della delegazione di pagamento nei confronti della Provincia di Modena a favore della succitata società consortile e della nuova denominazione sociale della mandante Neos in STUDIO NEOS SRL

In data 23/07/2021 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 23401 di pari data come integrata dalla comunicazione prot. 22777 del 19/07/2021, a termini della quale l'impresa **COOPSERVICE S. COOP. P.A.**, quale capogruppo mandataria con rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ha chiesto, in nome e per conto della mandante **TECNO SERVICE SRL**, l'autorizzazione al subappalto all'impresa P-TECH SRL con sede in Roma via G. Boccardo 27

Cod. Fisc. e P.IVA 09348171001, per lavori di installazione apparecchiature illuminazione Led Beghelli (relamping) presso gli istituti scolastici Corni, Fermi, Selmi di Modena e Vallauri di Carpi. per un importo di € 48.420,00 di cui € 835,50 per oneri di sicurezza rientranti nella categoria OS30. Si specifica che gli interventi, come da successiva comunicazione prot. 24283 del 30/07/2021, riguardano :

- 1) interventi di relamping presso l'istituto Fermi rientranti fra i lavori c.d. obbligatori per un importo di € 168,00 di cui € 2,90 per oneri di sicurezza;
- 2) interventi di relamping presso gli istituti Corni, Selmi e Vallauri rientranti fra i lavori c.d. opzionali, offerti quali migliorie in sede di gara, per un importo di € 48.252,00 di cui € 832,60 per oneri di sicurezza.

Si da atto che sia per i lavori obbligatori di cui al punto 1) che per i lavori c.d. opzionali di cui al punto 2) la presente autorizzazione non comporta alcun impegno ed onere finanziario da parte dell'ente rimanendo il pagamento degli stessi di esclusiva competenza del RTI aggiudicatario in quanto il contratto di subappalto contiene l'espressa rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione provinciale con esplicita accettazione da parte del subappaltatore stesso, mentre per quanto concerne il punto 2) si tratta di migliorie offerte in sede di gara.

A tal fine si precisa che :

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ora Anac ed alle disposizioni del CSA – potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ☐ ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ☐ ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ☐ ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010;

- Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
- attestazione SOA (in cat. OS 30 cl. III)

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che :

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e dal disciplinare di gara il subappalto non può superare il 40 % dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Per la parte relativa ai c.d. lavori obbligatori tale quota ammonta ad € 284.153,97, pertanto, detratto il presente subappalto di € 168,00 di cui al punto 1), rimane a disposizione per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 283.985,70, mentre i lavori compresi al punto 2) della premessa per € 48.252,00 non vengono computati nel predetto limite.

Si da atto che l'affidatario del subappalto è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica (cat. OS30 cl III) è iscritto alla C.C.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta, è in possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 lett. A),B),C),D), E) F)G) e non ha partecipato alla procedura di gara.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione nei limiti ed alle condizioni sopra descritte.

Il Responsabile del procedimento è il direttore Area Lavori Pubblici Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **COOPSERVICE Soc. Coop. p. A.**, con sede legale ed amministrativa in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, Cod.Fiscale – Partita IVA 00310180351 (capogruppo) e **TECNO SERVICE S.R.L.** (mandante), con sede legale ed amministrativa in Lucca via delle Tagliate III n. 130, Cod. Fiscale – Partita IVA 03333440406 a subappaltare all'impresa P-TECH SRL con sede in Roma via G. Boccardo 27 Cod. Fisc. e P.IVA 09348171001 i lavori di installazione apparecchiature illuminazione Led Beghelli (relamping) appartenenti alla categoria OS30, presso l'istituto Fermi per un importo di € 168,00 di cui 2,90 per oneri di sicurezza - rientranti fra gli interventi c.d. obbligatori, e presso gli istituti scolastici Corni e Selmi di Modena e Vallauri di Carpi per un importo di 48.252,00 di cui 832,90 per oneri relativi alla sicurezza, rientranti fra gli interventi c.d. opzionali (migliorie offerte in sede di gara)
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_28264515 del 06/07/2021 valido fino al 03/11/2021;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 e che è in possesso dell'abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del D.M. 37/2008 lett. A),B),C),D), E) G);
- 4) di dare atto che, detratto il presente subappalto, residuano € 283.985,70 nella quota relativa ai c.d. interventi obbligatori;
- 5) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice COOPSERVICE Soc. Coop. p. A., alla Ditta subappaltatrice P-TECH SRL e al Direttore esecuzione contratto;
- 6) di dare atto che per le motivazioni espresse in premessa il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia rimanendo il pagamento del subappaltatore di esclusiva competenza del RTI aggiudicatario;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)